



# **Città di Pomezia**

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/07/2019

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni economiche ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

2. La concessione di agevolazioni economiche è diretta a favorire lo sviluppo delle libere forme associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città, in attuazione delle finalità istituzionali del Comune di Pomezia per la cura di interessi generali, aventi rilevanza culturale, storico-artistica, scientifica, educativa, economica, sociale, morale, celebrativa, istituzionale, sportiva, turistica, ambientale, e in applicazione dell'art.118, comma 4 della Costituzione, che così dispone: "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà".

### ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: -"agevolazione economica": la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico.

2. In particolare sono considerate agevolazioni economiche :

a) l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale e relativi servizi (sedie, palco, transenne, contatore comunale)

b) la stampa di materiale pubblicitario presso gli uffici comunali precedenti;

c) l'impiego di personale di cui dispone l'Amministrazione comunale, in virtù di contratti di servizi, per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Dirigente responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal dirigente responsabile del servizio cui compete la gestione del contratto di servizi;

d) l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente.

### ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune ad enti cui lo stesso partecipa;

b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;

c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

2. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

#### ART. 4– BENEFICIARI

1. Le agevolazioni possono essere richieste da persone fisiche e da partiti, associazioni, enti e comitati, con o senza personalità giuridica, che abbiano sede legale e/o operativa nel Comune e che svolgano l'iniziativa con ricadute nel territorio comunale.

2. Durante la campagna elettorale la concessione di agevolazioni economiche per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.

#### ART. 5– INIZIATIVE AMMESSE

1. Le agevolazioni economiche possono essere concesse per il sostegno delle iniziative e attività di interesse pubblico aventi finalità di promozione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo culturale, politico, storico-artistico, scientifico, educativo, economico, sociale, morale, istituzionale, sportivo, turistico e ambientale.

2. Le agevolazioni economiche possono essere concesse solo per attività prive di finalità di lucro.

#### ART. 6– PROCEDIMENTO

1. I soggetti che intendono richiedere un'agevolazione economica, devono presentare apposita istanza scritta al Protocollo generale dell'Ente, indirizzata al Sindaco.

2. Al fine di programmare adeguatamente le attività, l'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, su apposito modulo predisposto dall'ente e presente sul sito internet del Comune, deve pervenire al Comune entro e non oltre le seguenti scadenze, a pena di esclusione:

a) 31 marzo per tutte le attività programmate per i mesi di maggio, giugno, luglio;

b) 30 giugno per tutte le attività programmate per i mesi di agosto, settembre e ottobre,;

c) 30 settembre per tutte le attività programmate per i mesi di novembre, dicembre e gennaio;

- d) 31 dicembre per tutte le attività programmate per i mesi di febbraio, marzo e aprile
3. Per la verifica del rispetto delle scadenze di cui al precedente comma, fa fede il timbro postale o il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.
4. In caso di urgenti e motivate esigenze, per cui si renda necessario derogare alle scadenze di cui al precedente comma, la Giunta Comunale motivatamente decide in merito.
5. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) relazione sintetica dell'attività programmata, delle sue finalità, dei destinatari, della sua rilevanza territoriale e degli strumenti di promozione previsti;
  - b) indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento.
6. L'Ufficio competente può chiedere di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
7. La concessione dell'agevolazione è deliberata dalla Giunta Comunale, previa verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, disciplinati dal presente regolamento e attenendosi ai criteri di precedenza cui al successivo art. 7.
8. Il provvedimento di concessione viene adottato entro i 30 giorni successivi alle singole scadenze di cui al precedente comma 2 e comunicato al richiedente almeno entro quindici giorni dalla sua adozione.
9. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.
10. Nel caso in cui unitamente all'istanza di concessione di agevolazione economica, venga richiesta la concessione di patrocinio, la Giunta Comunale provvede contestualmente su entrambe le istanze. Eventualità non prevista per i partiti politici o movimenti.

#### ART. 7 – CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ASSEGNAZIONE

1. Al fine di procedere alla concessione delle agevolazioni, la Giunta Comunale si attiene al seguente ordine di precedenza:
- a) manifestazioni di carattere istituzionale promosse dal Comune o da altri enti pubblici;
  - b) manifestazioni patrocinate dal Comune di Pomezia;
  - c) iniziative promosse da partiti o gruppi anche spontanei di cittadini ed utenti finalizzate allo sviluppo della partecipazione democratica.
2. Fatte salve le precedenze di cui al comma 1, le agevolazioni vengono concesse secondo l'ordine cronologico delle richieste.

#### ART. 8 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività sono realizzate con le agevolazioni concesse dal Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità quali apposizione del

logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet ecc.. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare l'agevolazione economica esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stata concessa.

3. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso in uso temporaneo.

4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.

5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

#### ART. 9 CONCESSIONE IN USO DEL PALCO COMUNALE

1. Nel caso di concessione in uso gratuito e temporaneo del palco comunale, si osservano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) il palco è corredato da un quadro di alimentazione elettrica a 220V per un massimo di assorbimento di 20 KW. E' consentito l'allacciamento per le sole apparecchiature di amplificazione sonora, impianto luci e apparecchiature audiovisive con l'assoluta limitazione per la parte fonica a 1000 Watt musicali come potenza massima autorizzata;

b) la chiave di accesso al quadro di alimentazione elettrica sarà consegnata, al momento del montaggio del palco, al beneficiario che dovrà restituirla nello stesso luogo di prelievo, entro l'orario e i giorni indicati dal Settore competente;

c) al termine di ogni utilizzo, l'utente dovrà assicurarsi che lo sportello del quadro di alimentazione elettrica sia chiuso perfettamente. In caso di anomalie al sistema di chiusura l'utente dovrà tempestivamente comunicare ogni inconveniente al Settore competente che ha istruito la concessione. Durante l'utilizzo, l'utente dovrà provvedere alla transennatura del quadro di alimentazione elettrica che dovrà essere chiuso e di ogni altra apparecchiatura e impianto elettrico ausiliario fornito dall'utente;

d) l'utente che utilizza il palco è a tutti gli effetti l'organizzatore dello spettacolo ed è tenuto al rispetto di tutte le normative in vigore in materia di pubblici spettacoli, di S.I.A.E., di imposte, tasse e contributi sociali, pubblica sicurezza;

e) il beneficiario dovrà altresì richiedere il rilascio del certificato di agibilità relativa alla messa a norma degli impianti e delle apparecchiature elettriche ausiliarie da lui stesso installati sul palco comunale;

f) il beneficiario dovrà comunque garantire le condizioni di agibilità degli impianti che dovranno essere assicurate tramite l'assistenza di tecnici abilitati che certificheranno l'osservanza delle misure di sicurezza in base alle vigenti norme di legge;

g) eventuali componenti e apparecchiature, fornite dall'utente, facenti parte dell'impianto di amplificazione sonora, dell'impianto luci e dell'eventuale impianto ausiliario di distribuzione

elettrica sul palco dovranno essere a norma CEI e montati a regola d'arte con utilizzo di cavi, prese e spine di sezione e amperaggio corretto secondo le vigenti norme di legge in materia di sicurezza;

h) La concessione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente di una dichiarazione con cui garantisca: di conoscere ed accettare tutte le norme previste nel presente regolamento; che non verrà fatto uso del bene per scopi diversi da quelli per il quale è richiesto; che il bene concesso verrà utilizzato esclusivamente nel luogo e nel periodo indicati nella richiesta di concessione; l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di proprietà pubblica; di impegnarsi a presentare al Settore competente attestazione da parte di tecnico abilitato di corretto montaggio delle installazioni (luci, fondali, etc.) e la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte degli impianti elettrici e apparecchiature, fornite dall'utente, ai fini dell'utilizzo del palco; di sollevare espressamente l'Ente da ogni responsabilità in merito all'utilizzo del bene stesso.

i) qualsiasi danno arrecato al palco e o agli impianti fissi di alimentazione elettrica, sarà addebitato al beneficiario nella misura indicata dal competente Settore tecnico;

j) l'utente che arreca danni alle strutture avute in uso o per 3 volte dia luogo a contestazione di danni alle attrezzature, non potrà usufruire ulteriormente della concessione in uso del palco;

k) in caso di danneggiamenti al palco da parte di terzi, l'utente è tenuto a presentare denuncia alle competenti Autorità e consegnare una copia all'Ufficio competente che ha rilasciato la concessione;

l) il beneficiario è responsabile di ogni incidente a terzi derivante dal non rispetto o non adozione delle misure di sicurezza fermo restando quanto sancito dagli articoli 8, 9 e 10.

## ART. 10 - AUTORIZZAZIONI

1. La concessione dell'agevolazione da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa vigente contempla.

## ART. 11 – RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra organizzatori, soggetti beneficiari e soggetti terzi, ed è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria dipendente dalla realizzazione dell'iniziativa.

2. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di pubblica sicurezza e incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

## ART. 12 - SANZIONI

1. Il Comune può revocare la concessione dell'agevolazione al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori agevolazioni per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

## ART. 13- ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto.
2. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Pomezia ed è scaricabile dal sito [www.comune.pomezia.rm.it](http://www.comune.pomezia.rm.it).
3. Il presente regolamento non è applicabile per le proposte con iter già avviato.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.